



COMUNE DI RIVA DEL GARDA

Numero di protocollo associato al documento come metadato(DPCM 3.12.2013 n. 20). Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

“Disciplina della Zona a Traffico Limitato”.

Modifica della regolamentazione della circolazione nella Zona a Traffico Limitato a seguito della estensione della perimetrazione su viale Giancarlo Maroni, sull'area a parcheggio di Giardini di Porta Orientale e sul tratto terminale di viale Dante Alighieri ovest.

IL SINDACO

La regolamentazione della circolazione in ZTL di Riva del Garda è stata disciplinata con ordinanza prot. n.ro 2016017950 di data 28 giugno 2016.

Con successiva ordinanza prot. n.ro 2017030039 di data 17 agosto 2017 è stata introdotta nuova regolamentazione di viale di S. Francesco, estendendo la ZTL nella parte est della via, esclusivamente nel periodo notturno (20-7).

Successivamente sono intervenuti i provvedimenti:

- di data 01 aprile prot. n. 11701 per la modifica delle modalità consentite per l'accompagnamento dei turisti in ZTL;
- di data 01 giugno 2021 prot. n. 20228 e di data 03 giugno 2021 prot. n. 20389 per modifiche della regolamentazione in viale Scaligero, e per l'istituzione di stalli per carico e scarico e taxi in viale S.Francesco;
- di data 15 aprile 2022 prot. n. 15280 per la diversa dislocazione di stalli di sosta per motocicli prima presenti su aree della ZTL.

Con deliberazione n. 314/2022 di data 22 febbraio 2022 e successiva deliberazione di modifica n. 3 di data 16 gennaio 2024 – prot. n.ro 2024002825 di data 19 gennaio 2024, è stata ridefinita la perimetrazione della Zona a Traffico Limitato al fine di ricomprendere l'area ad est della città corrispondente ai “Giardini di Porta Orientale” e l'area ad ovest corrispondente alla parte finale di viale Dante Alighieri.

Sulla base delle problematiche di volta in volta segnalate, l'Amministrazione comunale, con l'obiettivo della semplificazione delle regole per la regolamentazione della circolazione all'interno della ZTL, ha inteso apportare modifiche riguardanti le regole per l'accesso per: veicoli di artigiani impegnati in lavori di manutenzione agli edifici; veicoli di titolari licenza rilasciata dal ns. Comune per l'attività di noleggio con conducente (NCC); veicoli di clienti delle attività ricettive; veicoli di fornitori delle attività economiche; veicoli di titolari di attività economiche.

Con decreto legge 13 giugno 2023 (convertito con legge 10 agosto 2023 n. 103) con l'art. 9 ha introdotto nel Codice della strada all'art. 7 il nuovo comma 9-ter, che istituisce per i comuni la possibilità di stabilire all'interno della zona a traffico limitato, diversi tempi massimi di permanenza, tra l'ingresso e l'uscita, anche differenziati per categoria di veicoli o di utenti.

Al fine di garantire un maggior rispetto delle regole per l'accesso alla ZTL da parte di veicoli che, pur autorizzati, risultano talvolta permanere per un tempo maggiore di quello concesso per svolgere l'attività che ne motiva la presenza all'interno, l'Amministrazione comunale intende intervenire definendo ove necessario il tempo di permanenza sopra definito.

Al fine di migliorare la tutela e la sicurezza all'interno della ZTL l'Amministrazione comunale disporrà l'installazione di ulteriori apparati di videocontrollo mediante lettura della targa (via Giancarlo Maroni, via Fiume/viale Dante ovest, viale della Liberazione)

Tutto ciò premesso e con riserva di apportare ogni variante che si rendesse necessaria, nel pubblico interesse, con i poteri e per gli effetti di cui all'art. 7 del nuovo Codice della Strada, recante norme sulla circolazione nei centri abitati.

ORDINA

con decorrenza dall'installazione della segnaletica d'ordine

1. L'istituzione della Zona a Traffico Limitato ("area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli") nell'area che è stata delimitata con deliberazione della Giunta Municipale n. 314/2022 e successiva deliberazione di modifica n. 3/2024, con perimetrazione definita come di seguito:

- **a sud:** è costituita dal lago di Garda; nella sua parte ovest, è delimitata dall'area di porto di terra di Piazza Catena) e proseguendo a sud-ovest da Piazza Catena sud (zona parcheggi e zona antistante accesso area portuale) e dal limite est di via Giacomo Cis ;
- **ad ovest:** è costituita dal limite est di via Monte Oro fino all'intersezione con via Bastione;
- **a nord:** proseguendo in direzione est, è costituita dal limite sud di via Bastione fino alla intersezione con via Fiume, e ancora proseguendo, dal limite nord di viale Dante fino alla Galleria Piemonte (parte centrale), e prosegue verso nord sul limite ovest della stessa Galleria, sul limite ovest di piazza della Costituzione fino a viale Pilati, in direzione est sul limite sud di viale Pilati, in direzione sud sul limite est di viale Roma, fino intersezione con viale Dante, in direzione est sul limite nord di viale Dante fino a Giardino Verdi (all'altezza del civico 24); continuazione in direzione est sul limite nord di Giardino Verdi, in direzione sud sul limite est di Giardino Verdi, continuazione in direzione est sul limite nord di viale di San Francesco fino al Largo Bensheim, ed in direzione ovest sul limite sud di viale di San Francesco da Largo Bensheim fino a Viale Giulio Cesare Scaligero;
- **ad est:** continuazione in direzione sud sul limite ovest di Viale Giulio Cesare Scaligero fino a viale della Liberazione, in direzione est sul limite sud di viale della Liberazione fino a Largo Medaglie d'Oro al Valor Militare, con prosecuzione a margine est di viale Giancarlo Maroni ed in direzione sud fino al tratto pedonale di Lungolago di Punta Lido;

la perimetrazione comprende inoltre:

- viale Roma per il tratto a nord di viale Lutti/Pilati fino all'intersezione con Via Madruzzo/Largo Marconi)
- la zona del Lungolago D'Annunzio posta a sud del parcheggio di piazza Catena, e ricompresa tra il limite est di via Cis ed il lago.

dalla perimetrazione è esclusa:

- la fascia della banchina adiacente il Canale della Rocca (area portuale ~~– parte esterna~~), a partire ad ovest dal Parco Brolio (lato ovest del Canale), per continuare in direzione da ovest verso est e poi verso sud fino ai Giardini di Porta Orientale;
- in Piazza Catena la banchina in fascia est (area portuale);
- l'area del demanio portuale in Lungolago di Punta Lido.

1.1. *l'individuazione all'interno della ZONA A TRAFFICO LIMITATO di distinte aree denominate ZTL1, ZTL2, ZTL2bis, ZTL3, ZTL4, ZTL-AP, percorsi pedonali o percorsi pedonali e ciclabili e ZTL5 che comprendono le strade (vie, viali, piazze) sotto elencate, e nelle quali la circolazione è consentita ai velocipedi e ad alcune categorie di utenti, nonché ai veicoli autorizzati individuati nei paragrafi successivi:*

1.1.1. ZTL1 (evidenziata in colore rosso in planimetria): via Giuseppe Mazzini, Piazza Cavour, via dei Disciplini, via Florida, via Andrea Maffei Est, via Cerere, via Concordia, via Armando Diaz, vic. della Talpa, via Fiume - tratto nord, via dei Fabbri, vic. del Torchio, via del Marocco - tratto nord, vic. dello Stento, Piazzetta S. Rocco, via della Lucertola, via del Faggio.

1.1.2.

a) ZTL2 (evidenziata in colore magenta in planimetria): viale Dante Alighieri, viale Roma - tratto nord, viale di S. Francesco, Piazza Giuseppe Garibaldi (escluso tratto ad ovest tra via Andrea Maffei e l'angolo est del civico 7), viale vella Liberazione;

b) ZTL2-bis (evidenziata in colore magenta e rigato in planimetria): Piazza Catena, Piazza Tre Novembre Est (esclusa l'area ovest – ZTL-AP);

1.1.3. ZTL3 - Piazza della Costituzione (evidenziata in colore arancio in planimetria);

1.1.4. ZTL4 – Viale di S. Francesco “est” - da Largo Bensheim all'intersezione con Viale Giulio Cesare Scaligero (evidenziata in specifico colore in planimetria);

1.1.5. ZTL5 – Viale Giancarlo Maroni e Giardini di Porta Orientale: viale Giancarlo Maroni, fino al limite del tratto pedonale di Lungolago Punta Lido e Giardini di Porta Orientale (evidenziata in colore violetta in planimetria);

1.1.6. ZTL-AP, Zona a traffico limitato denominata “Area Pedonale” (evidenziata in colore verde in planimetria): via dei Fabbri - tratto sud, via Concordia - tratto sud, vicolo dell'Austro, Piazza Cesare Battisti, Piazza Garibaldi - tratto ovest, via Montanara, via Antonio Gazzoletti, via Giovanni Lipella, vicolo Fra' Bonvicino da Brescia, vicolo della Passera, Sottoportico del Marocco, via del Corvo, via S. Maria, via del Ferro, via Andrea Maffei - tratto ovest, via Usignolo, Piazza Tre Novembre - parte ovest, via Fiume - tratto sud, via del Marocco - tratto sud, via Florida – tratto sud, Giardini di Porta Orientale sud-ovest – fronte Spiaggia degli Ulivi, Galleria Piemonte;

1.1.7. PERCORSI PEDONALI o PERCORSI PEDONALI e CICLABILI: parte della ZTL (evidenziata il colore AZZURRO in planimetria) sulla quale la circolazione è riservata a pedoni e velocipedi : Giardino Giuseppe Verdi, Piazzetta Giuseppe Craffonara, viale Roma – a sud di viale Dante, Porta S. Michele, Galleria S. Giuseppe, Piazza delle Erbe, Piazza della Costituzione, Lungolago D'Annunzio, Piazza Catena (esclusa area di Porto di terra, Lungolago Marinai d'Italia, - Giardini Brolio, Parco della Rocca, Canale della Rocca ovest – Canale della Rocca nord, est, sud est, Giardini di Porta Orientale.

1.2. l'istituzione in tutta la ZTL del **divieto permanente di transito e di sosta** (con la sanzione accessoria della rimozione forzata); ai veicoli autorizzati è consentita la circolazione nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate:

ai veicoli autorizzati:

1.2.1. il transito è consentito se di massa a pieno carico non superiore ai limiti indicati nelle tabelle allegate (con le limitazioni ed eccezioni più avanti specificate);

1.2.2. la **sosta operativa** è consentita, salvo limitazioni ed eccezioni e nel rispetto della segnaletica presente in loco; si intende per sosta operativa la sosta del veicolo per le operazioni di carico e scarico. La durata è limitata al tempo strettamente necessario e comunque non superiore a 30 minuti; l'orario in cui la sosta ha inizio deve essere documentato in modo chiaramente visibile nella parte anteriore del veicolo **con l'esposizione del disco orario**; la sosta operativa **può essere** effettuata in prossimità del luogo di destinazione (abitazione o attività) in posizione tale da non creare pericolo e intralcio per la sicurezza della circolazione. Per la regolamentazione della sosta-sosta operativa si fa **inoltre** riferimento al **punto 4**.

1.2.3. *Il divieto di sosta dei veicoli in ZTL è estesa anche ai veicoli autorizzati ed in particolare ai **VELOCIPEDI** qualora siano causa di restringimento di carreggiata tale da rendere difficoltoso e/o da limitare le condizioni di sicurezza al transito di pedoni e veicoli, in particolare sulle vie e strade di limitata larghezza (esempio: via del Torchio, via Montanara) ed in generale in tutte le strade di larghezza inferiore a 3,50 m. se interessate da transito veicolare diverso da quello ciclabile.*

1.3. l'istituzione del limite di velocità massima **30 km/h** all'interno della ZTL1, ZTL2, ZTL2bis, ZTL3, ZTL4 e ZTL5 a tutti i veicoli autorizzati al transito;

1.4. l'istituzione del limite di velocità massima **10 km/h** all'interno della ZTL-AP a tutti i veicoli autorizzati al transito;

1.5. Sono individuati come segue **i punti di ACCESSO veicolare** alla Zona a Traffico Limitato:

ACCESSO 1 : viale Dante, Giardino Verdi (all'altezza del civico 24) ;

ACCESSO 2 : viale di San Francesco, immediatamente ad ovest dell'intersezione con Viale Giulio Cesare Scaligero;

ACCESSO 3 : piazza Catena, all'intersezione con via Monte Oro;

ACCESSO 4 : via Fiume (Porta S. Marco) all'intersezione con Viale Dante;

ACCESSO 5 : viale Roma immediatamente a nord dell'intersezione con viale Alberti Lutti e viale Pilati (per accesso verso il tratto nord compreso tra viale Pilati e viale Madruzzo);

ACCESSO 6 : viale Pilati, angolo nord-ovest di piazza della Costituzione;

ACCESSO 7 : GIARDINI DI PORTA ORIENTALE (su Canale della Rocca est);

ACCESSO 8 : LUNGOLAGO D'ANNUNZIO (a fondo cieco).

ACCESSO 9: viale di San Francesco in corrispondenza a Largo Bensheim.

ACCESSO 10: viale Giancarlo Maroni

1.6. L'istituzione in corrispondenza a n. 4 principali ACCESSI di cui al punto precedente di **n. 4 VARCHI ELETTRONICI** , come segue:

Varco	Denominazione / posizione	Area di accesso diretto
1	Viale Dante / altezza civico 24	ZTL 2 (di viale Dante)
2	viale di S. Francesco / ad ovest intersezione con Viale Giulio Cesare Scaligero	ZTL 2 (di viale di San Francesco)
3	piazza Catena / intersezione con via Monte Oro	ZTL 2 (di piazza Catena)
4	via Fiume /porta S. Marco – intersezione viale Dante	ZTL 1 (di via Fiume)

1.6.1. L'istituzione in corrispondenza all'ACCESSO n. 10 di cui al punto 1.5 di **n. 1 VARCO**

ELETTRONICO, come segue:

Varco	Denominazione / posizione	Area di accesso diretto
5	viale Giancarlo Maroni, al limite nord dei Giardini di Porta Orientale.	ZTL 5 (di viale Giancarlo Maroni e Giardini di Porta Orientale.)

1.6.2.L'istituzione n. 1 DISPOSITIVO DI CONTROLLO elettronico ZTL, come segue:

Varco *	Denominazione / posizione	Area ZTL
6	Viale della Liberazione	ZTL 2 (di viale della Liberazione)

* Postazione di controllo elettronico interna alla ZTL

1.6.3.L'istituzione n. 1 DISPOSITIVO DI CONTROLLO elettronico ZTL, come segue:

Varco *	Denominazione / posizione	Area ZTL
7	Viale Dante Alighieri ovest	ZTL 2 (di viale Dante Alighieri)

* Postazione di controllo elettronico interna alla ZTL

1.7. **l'attivazione** del sistema di controllo elettronico dell'accesso in ZTL, mediante i **dispositivi di controllo n. 5, 6 e 7**, a decorrere **dal 15 aprile 2024** mediante l'utilizzo di telecamere omologate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, individuati ai precedenti punti 1.6.1, 1.6.2 ed 1.6.3, in aggiunta dei n. 4 varchi attivati con ordinanza prot. n.ro 17950/2016.

1.8. l'avvio, a decorrere dalla medesima data della fase di **pre-esercizio** che avrà una durata non inferiore a 30 gg.;

1.9. in tale periodo le violazioni alla disciplina di accesso alla ZTL dovranno essere accertate e contestate esclusivamente e direttamente dalla Polizia Locale presente ai varchi;

1.10. l'avvio, a decorrere **dal 20 maggio 2024** della fase di **esercizio ordinario dell'impianto di rilevazione degli accessi alla ZTL** in corrispondenza dei dispositivi di controllo n. 5, 6 e 7 sopra elencati.

1.11. Al fine di meglio regolamentare l'ingresso veicolare alle aree di cui trattasi, in prossimità degli accessi veicolari di cui al punto 1.5 possono essere posizionati elementi di arredo urbano, fissi o mobili, con funzione di dissuasore e/o di elementi di delimitazione /individuazione delle corsie di transito, compatibili con il decoro delle piazze o vie stesse.

2. Zona a traffico limitato – **REGOLAMENTAZIONE DEI TRANSITI**

L'accesso alla ZTL attraverso i VARCHI di cui sopra è **consentito** alle seguenti categorie di veicoli descritte ai punti 2.1 e 2.2. :

2.1. **CATEGORIE DI VEICOLI AMMESSE AL TRANSITO, con le specifiche riepilogate in TABELLA A) allegata**, SENZA RILASCIO DI APPOSITO CONTRASSEGNO ma con **obbligo di registrazione del numero di targa nella "lista bianca"** o anche successivamente in caso di giustificato motivo. La registrazione dei dati dovrà essere effettuata secondo le modalità definite dall'ufficio ZTL ed in caso di omessa regolarizzazione il transito verrà considerato non autorizzato e conseguentemente sanzionato. Su valutazione degli uffici competenti potrà essere rilasciato contrassegno nelle forme ritenute più idonee al solo fine della presa visione ed accettazione del disciplinare.

- a) VEICOLI previsti dall'art. 177 del Codice della Strada :
- delle Forze di Polizia;
 - delle Forze Armate dello Stato;
 - dei Vigili del Fuoco;
 - dei veicoli adibiti a Pronto Soccorso;
- b) VEICOLI DI PUBBLICI SERVIZI (Rif. Punti 2.8 – 2.10 – 2.11 e 2.12 e come ripreso ai punti 2.24, 3.4 e 4.1)
- veicoli di proprietà del Comune, contraddistinti dalla sigla/logo di individuazione, nello svolgimento di servizi o nell'esecuzione di lavori;
 - veicoli di Enti Pubblici attrezzati per esigenze di pubblici servizi contraddistinti dalle rispettive sigle di individuazione;
 - autovetture ufficiali di proprietà di Enti Pubblici per esigenze di servizio;
- c) VEICOLI AL SERVIZIO DI PERSONE INVALIDE
- veicoli muniti di apposito contrassegno rilasciato dal Comune di residenza secondo le norme vigenti (art. 381 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada) consentendo la circolazione e la sosta ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 24/07/1996 n. 503;
 - veicoli di Associazioni, Enti ed Istituti di assistenza adibiti al trasporto di persone invalide muniti di scritte o stemmi che li rendano individuabili, con obbligo di esposizione dell'apposito contrassegno sopra descritto.
- d) VEICOLI DI FORNITORI
(vedi anche *categorie particolari)
- Autocarri (art. 54 c. 1 lett. d) del CdS) e motocarri (art. 53 c. 1 lett. d) del CdS) di fornitori (compresi corrieri espresso):

con mpc fino a 3,5 t. e fino a 8,00 t, in maniera differenziata per le diverse zone della ZTL per sole OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO MERCI/MATERIALI/ATTREZZATURE, **con sosta operativa consentita** anche fuori dagli spazi indicati, **nelle fasce orarie** e nelle zone indicate **nella tabella** che segue :

categoria d)1. Fornitori - **categoria d)3.** Corrieri espresso

mpc	Fascia oraria	Zona
< 3.5t	7:00 – 10:00 7 giorni su 7	ZTL 1 – ZTL 2 - ZTL2bis - ZTL-AP "Area Pedonale" - ZTL5
	Panificatori: 5:45 -10:00 – domeniche comprese	
	14:30 – 16:30	ZTL 2 – ZTL2bis – ZTL5 Escluse "Area Pedonale" e ZTL1
< 8.0 t	7:00 – 10:00	ZTL 2 – ZTL 2 bis (P.zza Catena e Tre Novembre) - ZTL5

categoria d.2. DISTRIBUTORI GIORNALI

mpc	Fascia oraria	Zona
< 3.5t	6 – 10	ZTL1 - ZTL2 - ZTL2bis - ZTL "Area Pedonale" - ZTL5

categoria d)1.1. VEICOLI A TRAZIONE ELETTRICA

< 3.5t	7:00 – 12:00 14:30 – 17:00	ZTL 1 – ZTL 2 - ZTL2bis – ZTL5
	7:00 – 10:00	ZTL-AP "Area Pedonale"
< 8.0 t	7:00 – 10:00	ZTL 2 - ZTL2bis - ZTL5

**Categorie particolari*

<i>Fornitori bombole a gas</i>	<i>Orario come da esigenze – vedi cat. P5 *</i>
--------------------------------	---

categoria d)4. VEICOLI DI TITOLARI DI POSTEGGIO DI MERCATO

I veicoli al servizio di **titolari di posteggio di mercato** (regolamentato da specifica ordinanza) - (gli **spuntisti**, se ammessi, potranno accedere secondo le modalità indicate dagli incaricati degli Uffici competenti operanti in loco, secondo le esigenze e comunque esclusivamente sul percorso verso e dal posteggio assegnato) :

mpc	Fascia oraria	Mercato	Zona
< 8.0 t	6.30 – 15.00	Periodico	ZTL come da specifici provvedimenti
	6.30 – 15.00	Giornaliero	
< 8.0 t	6.30 – 14.30	Contadino	

e) Veicoli di NOLEGGIO CON CONDUCENTE in SERVIZIO ATTIVO

- 1) veicoli adibiti a noleggio con conducente da piazza (**taxi**): Registrazione targhe per titolari di licenza rilasciata dal Comune di Riva del Garda, che utilizzano anche lo stallo di sosta ubicato in ZTL-viale di S. Francesco, e per veicoli in servizio di noleggio con conducente (**da rimessa**) per titolari di licenza rilasciata dal Comune di Riva del Garda.
- 2) comunicazione (previa registrazione dell'anagrafica della ditta) per la regolarizzazione dei transiti per titolari di licenza noleggio con conducente da piazza (**taxi**) rilasciata da altri Comuni e per veicoli in servizio di noleggio con conducente (**da rimessa**) per titolari di licenza rilasciata da altri Comuni.
- 3) Ad integrazione/alternativa della comunicazione di cui ad e)2) e previa avvenuta registrazione delle targhe dei veicoli di cui alle categorie ad e) 2), il transito di tali veicoli è autorizzato anche da parte degli incaricati delle strutture ricettive (già abilitate al programma per la gestione dei transiti dei clienti in ZTL), con contestuale possibilità di rilascio di idoneo contrassegno da esporre sul cruscotto dei veicoli stessi (con tempo massimo di permanenza di **30 minuti**).

f) **VEICOLI DEL SOCCORSO STRADALE E QUELLI ATTREZZATI ALLA RIMOZIONE FORZATA DEI VEICOLI**

–comunicazione per la regolarizzazione dei transiti per tutti i titolari di licenza per tale attività; In caso di mancata comunicazione/regolarizzazione il transito sarà soggetto a sanzione a' sensi del Codice della Strada.

2.2. CATEGORIE DI UTENTI **AMMESSE** AL TRANSITO VEICOLARE “con rilascio di apposito **contrassegno/autorizzazione**” con le specifiche riepilogate in TABELLA B) allegata. La registrazione dei dati dovrà essere effettuata secondo le modalità definite dall’ufficio ZTL secondo le modalità fissate nel. In caso di omessa regolarizzazione il transito verrà considerato non autorizzato e conseguentemente sanzionato.

- a) **TITOLARI DI POSTO AUTO IN AREA PRIVATA IN ZTL (CONTRASSEGNO TIPO 1)**
per posto auto in proprietà , affitto , comodato, ecc. ;
è consentito il transito da e per il posto auto privato ed è vietata la sosta su suolo pubblico.
Verificata la proprietà, l’utente ha la possibilità di richiedere il rilascio di n. 2 o più contrassegni purché di validità **temporale diversa (per date o per fascia orarie)**, salvo particolari esigenze e sempre previa valutazione degli uffici competenti.

Motocicli e ciclomotori

Verificata la disponibilità di idoneo spazio su proprietà privata per il ricovero di MOTOCICLI, sarà possibile presentare istanza per il caso specifico.

- b) **RESIDENTI ANAGRAFICI o AVENTI DIMORA in ABITAZIONI in PROPRIETA'** in ZONA A TRAFFICO LIMITATO PRIVI DI POSTO AUTO IN AREA PRIVATA (CONTRASSEGNO TIPO 2) ;
- superato il varco di accesso è consentito il transito all’interno della ZONA A TRAFFICO LIMITATO negli orari e lungo il percorso stabilito, **se** indicato sul tagliando di controllo e con tempo massimo di permanenza di 30 minuti, comprensivi del tempo di sosta operativa, nei pressi della residenza/dimora e nel rispetto delle altre norme del Codice della Strada;

AVENTI DIMORA in ABITAZIONI in PROPRIETA'

- L’avente dimora ha facoltà di richiedere una registrazione temporanea di altro veicolo qualora l’immobile venga utilizzato da terzi, es. familiari, amici (escluso utilizzo extraalberghiero), per un periodo non inferiore a **7 gg. e per un massimo di 30 gg.** **Tale richiesta comporta la** disabilitazione della targa principale (ed il pagamento della tariffa, se dovuta).

Locali adibiti a MAGAZZINO/DEPOSITO (Cat. P2DI) :

- Qualora vi sia il caso di proprietà/disponibilità di locale sito nella ZTL adibito ad uso magazzino o deposito, ecc. , l’avente diritto potrà presentare regolare istanza per ottenere, verificati i requisiti da parte dell’ufficio competente, un permesso di transito con le stesse caratteristiche della categoria “fornitori”, come segue: orario 7:00-10:00 e 14:30-**16:30** con veicoli di m.p.c. =<3,5t., tutti i giorni.
- **Per PERSONE TEMPORANEAMENTE DOMICILIATE si rinvia al punto 2.2h)/c.**

- **Residenti, dimoranti di cui a b) e persone temporaneamente domiciliate di cui ad h)c)** con residenza, dimora o domicilio ubicati in **ZTL-AP** (zona verde in planimetria) potranno altresì sostare, sempre in "sosta breve" negli stalli di sosta adibiti a carico e scarico ubicati all'interno della ZTL, come meglio specificato al **punto 4.5.1.**, ma sempre nel limite del tempo massimo di permanenza di 30 minuti;
 - I veicoli di **residenti di Via Fiume sud, Via del Marocco sud e Sottoportico Marocco**, ubicati in ZTL-AP (da Vicolo del Torchio a Piazza Tre Novembre), in alternativa al percorso con accesso dal Varco 4 (Via Fiume nord), potranno accedere esclusivamente dal VARCO 3 - Piazza Catena, se specificatamente indicato nell'istanza, con sosta operativa per carico e scarico nella sola **Piazza S. Rocco**, sempre nel limite del tempo massimo di permanenza di 30 minuti; per l'utilizzo delle aree di carico e scarico appositamente individuate si rinvia al punto **4.5.1.**
 - **Via Fiume sud** (e centro-sud): si rinvia al punto 5. Percorso 4E
 - **Motocicli e ciclomotori**
Residenti, dimoranti o temporaneamente domiciliati, esclusivamente per il transito con motocicli e ciclomotori, che dimostrino di disporre di spazio di dimensioni idonee allo stazionamento di tali veicoli su area privata, potranno richiedere contrassegni di **TIPO 1** di cui a **2.2.a)**, in eccedenza rispetto ai veicoli ammessi per la presente categoria, a condizione che gli interessati siano compresi tra i componenti del nucleo familiare e che siano dotati di patente di guida.
- c) **IMPRESE ARTIGIANE** (vedi codice REA e con veicolo trasporto merci), **ED ASSIMILATE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE** (CONTRASSEGNO TIPO 3), consentito il transito **7 giorni su 7**, nel rispetto delle altre norme del Codice della Strada;

Nel caso in cui la ditta artigiana o assimilata abbia la necessità di registrare un veicolo **di altra categoria diversa da autocarro**, questo dovrà corrispondere alle seguenti caratteristiche: essere di proprietà della ditta e recare logo aziendale riconoscibile (se veicoli diversi es. di dipendenti collaboratori ecc. fornirsi di vetrofania removibile – NON ammessi veicoli “di rappresentanza”).

mpc	Fascia oraria	Zona
< 3.5t	7:00 – 10:00	ZTL1 - ZTL 2 – ZTL2bis - ZTL “Area Pedonale” - ZTL5
	14:30 – 16:30	ZTL 2 – ZTL2bis - ZTL5 Escluse “Area Pedonale” e ZTL1

Per **INTERVENTI DI MANUTENZIONE URGENTE** da effettuarsi **fuori dalla fascia oraria autorizzata**, il titolare di contrassegno tipo 3 deve comprovare l'effettiva necessità di intervenire per riparazioni di guasti che potrebbero essere causa di interruzione di servizi pubblici o comunque di interesse generale, arrecare pericolo per l'incolumità di persone o causa di danni anche di natura ambientale, presso edifici residenziali e/o presso sedi di attività economiche; l'accesso dovrà in ogni caso essere segnalato al Comando di Polizia Locale o ad altro soggetto incaricato al controllo degli accessi, ed in ogni caso potrà essere oggetto di richiesta di regolarizzazione, nei termini stabiliti. L'istanza sarà completa di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, riportante inoltre tutti i dati relativi all'intervento d'urgenza (ubicazione dell'immobile oggetto dell'intervento, dati del committente, motivo dell'emergenza, ecc.).

In caso di omessa regolarizzazione il transito sarà considerato non autorizzato e conseguentemente sanzionato.

d) **OPERATORI COMMERCIALI**

TITOLARI DI ATTIVITA' (a)

TITOLARI DI PUBBLICI ESERCIZI E DI AZIENDE IN GENERE (b)

SITE ALL'INTERNO DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO per le operazioni di: carico scarico merci/attrezzature (anche con veicolo per trasporto persone e pertanto **non** immatricolato autocarro) presso l'unità operativa (CONTRASSEGNO TIPO 4): consentito il transito e la sosta operativa anche fuori dagli spazi indicati, senza recare intralcio alla circolazione, esclusivamente nelle fasce orarie previste per il carico-scarico e nel rispetto del Codice della Strada:

Mpc autovettura autocarro	Fascia oraria	Zona TUTTI I VARCHI	
(a) e (b)	7:00 – 10:00	ZTL1– ZTL2 – ZTL2bis ZTL “Area pedonale” ZTL5	
	14:30 – 16:30	ZTL2 – ZTL2bis - ZTL5	
(b)	23:00 - 7:00 per massimo n. 2 ore	ZTL1– ZTL2 – ZTL2bis - ZTL4 - Esclusa “Area Pedonale”	Esclusivamente per titolari di pubblici esercizi

- a) I titolari di **Farmacie** ubicate in ZTL potranno regolarizzare i transiti di veicoli di clienti, **effettuati nelle fasce orarie di reperibilità notturna/festiva** (guardia farmaceutica-farmacia di servizio), **esclusivamente** per il **ritiro di farmaci essenziali e/o strumentazioni salvavita**; la regolarizzazione dovrà avvenire mediante comunicazione (fax, e_mail, o altro supporto informatico reso eventualmente disponibile) alla Polizia Locale (anche in forma cumulativa a fine reperibilità giornaliera), riportante : targa del veicolo, varco d'accesso e destinazione, data ed ora del transito effettuato per le motivazioni sopra riportate.
- b) Con le stesse modalità possono essere regolarizzati i transiti di Responsabili dell'attività farmaceutica che necessitano di accedere alla farmacia per motivate esigenze nell'ambito delle mansioni e nei periodi descritti a d)a).

L'utenza di cui a **d)** potrà altresì sostare, sempre in "sosta breve" negli stalli di sosta adibiti a carico e scarico ubicati sulle **aree esterne alla ZTL**, come meglio specificato al **punto 4.5.2;**

Potrà, nel caso di transiti effettuati per motivate esigenze in orario non ricompreso nelle fasce orarie ammesse, comunicare in maniera scritta all'ufficio ZTL, data ed ora del transito effettuato.

In caso di mancata comunicazione/regolarizzazione il transito sarà soggetto a sanzione a' sensi del Codice della Strada.

Per ogni attività economica l'Ufficio ZTL potrà rilasciare **n. 1 contrassegno; il rilascio di un secondo contrassegno** sarà possibile solo per il veicolo di proprietà di socio operante nell'azienda o di responsabile del punto vendita e previa autocertificazione del titolare.

–Il veicolo potrà transitare esclusivamente dal varco necessario.

- e) OPERATORI DI *aziende, associazioni, enti, con esigenze particolari o di interesse pubblico/generale*: (CONTRASSEGNO TIPO 5) consentito il transito con tempo massimo di permanenza 30 minuti, comprensivi del tempo di sosta operativa, salvo diverse disposizioni per specifiche esigenze e su valutazione degli uffici competenti. La sosta operativa potrà avvenire anche fuori dagli spazi indicati, senza arrecare intralcio alla circolazione e nel rispetto delle altre norme del Codice della Strada;

Aziende per la Cura alla Persona, ad incaricati al trasporto e consegna dei pasti a domicilio dell'A.P.S.S., della Casa di Soggiorno per Anziani o di ditte incaricate dalle stesse, ad Aziende di Trasporto per veicoli a servizio di persone invalide, Imprese Funebri, Associazioni benefiche e/o di assistenza senza scopo di lucro, trasporto medicinali urgenti, Aziende di servizio pubblico o concessionarie di servizio pubblico qualora non munite di scritte o stemmi che li rendano identificabili, AUTOVEICOLI PER USO SPECIALE: degli istituti di vigilanza, mezzi blindati a servizio degli istituti bancari.

Fanno parte di questa categoria anche le ditte/aziende/enti incaricati dal Comune per periodi superiori ai 6 mesi, munite di idonea documentazione (contratti, convenzioni, lettere di incarico ecc. - cantieri OO.PP. Esclusi); periodo (corrispondente all'effettivo periodo del documento contrattuale.), fasce orarie ed eventuali soste operative prolungate, dovranno essere segnalate sull'istanza per la preventiva valutazione da parte degli uffici competenti.

Nel caso in cui la ditta artigiana o assimilata abbia la necessità di registrare un veicolo **diverso da autocarro**, questo dovrà avere le seguenti caratteristiche: essere di proprietà della ditta e recare logo aziendale riconoscibile (se veicoli diversi es. di dipendenti collaboratori ecc. fornirsi di vetrofaneria removibile – NON ammessi veicoli “di rappresentanza”).

- f) **VEICOLI AL SERVIZIO DI STRUTTURE RICETTIVE** aventi sede in zona a traffico limitato (CONTRASSEGNO TIPO 6)

ALBERGO (albergo, garni, rta)

EXTRALBERGHIERO (c.a.v., affittacamere, ostello)

Il titolare (in alternativa il direttore, il preposto o il responsabile della struttura situata all'interno della ZTL) delle strutture ricettive presenta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale dichiara il tipo di attività svolta ed il numero di camere autorizzate dalla licenza di esercizio. L'Ufficio ZTL rilascia, fino ad un massimo di n. 2 contrassegni (se non in possesso di contrassegno tipo 1 o/e tipo 2 per la stessa destinazione), **per veicoli a servizio della struttura ricettiva**.

–I richiedenti di cui sopra potranno rilasciare alla clientela contrassegni, fino ad un massimo pari al numero delle camere autorizzate (o in numero maggiore quando si verifica la sovrapposizione arrivi/partenze) dalla licenza di esercizio, da assegnare di volta in volta ai clienti che devono accedere o devono lasciare la struttura ricettiva ed esclusivamente per sosta operativa per il carico e lo scarico dei bagagli.

BED and BREAKFAST

–Il contrassegno di cui al presente articolo **non** è rilasciato ai titolari di Bed & Breakfast che in qualità di residenti in ZTL possono munirsi di contrassegno tipo P2. Gli stessi possono richiedere l'abilitazione per il rilascio di contrassegni temporanei per i clienti dell'attività con le modalità di cui ai paragrafi precedenti.

–Per il transito dei veicoli dei **clienti** delle strutture ricettive si fa inoltre riferimento al successivo **punto (2.2) h)-i)**

- g) **MEDICI IN VISITA DOMICILIARE (Medici di base e pediatri / Guardia medica) URGENTE (CONTRASSEGNO TIPO 7 – CONTRASSEGNO TIPO 8);** è compreso nella categoria “Guardia Medica” - contrassegno tipo 8 - il personale infermieristico incaricato all’attività domiciliare in pazienti critici”.

TEMPORANEI

- h) **CONTRASSEGNI TEMPORANEI PER DIMOSTRATE ESIGENZE OPERATIVE**

consentito il transito e la sosta secondo le prescrizioni di volta in volta riportate nel permesso, nel rispetto delle norme del Codice della Strada, e solo per **dimostrate esigenze operative (ad esempio : trasporto di materiali o cose ingombranti)**. Gli uffici preposti possono rilasciare permessi temporanei con validità massima di 6 mesi.

a) carico-scarico oggetti pesanti, ingombranti (ammesso transito con contrassegno temporaneo nelle fasce orarie e 7-10 (8ton. solo in ZTL2-ZTL2bis) e **14,30-16,30** (fino a 35q. solo in ZTL2-ZTL2bis); Gli Uffici preposti, solo per motivate e documentate esigenze di carattere particolare o eccezionale, potranno emettere contrassegni temporanei di questo tipo in orario diverso, limitatamente al transito ed alla sosta in ZTL2-ZTL2bis).

b) trasporto di persone con temporaneo impedimento della deambulazione (con presentazione del certificato medico).

c) Persone temporaneamente domiciliate (per motivi di lavoro, studio ecc.) all'interno della ZTL, potranno ottenere invece un **CONTRASSEGNO TEMPORANEO (fino ad un massimo di due veicoli per nucleo abitativo, comprensivi di eventuali contrassegni di tipo 2)**. Il numero complessivo di contrassegni rilasciabili per ogni nucleo abitativo non potrà in ogni caso essere superiore al numero dei componenti titolari di patente di guida. **Per la sosta vedi inoltre punto 4.5.1.**

d) **Veicoli a servizio di CANTIERI EDILI/TRASLOCHI o per trasporto merci o per esigenze particolari :**

- i veicoli impiegati nelle attività di cantiere/trasloco all'interno della perimetrazione della ZTL, possono essere autorizzati, previa istanza, di prassi nel rispetto dei limiti di massa a pieno carico previsti per le diverse zone: (ZTL1-ZTL3-ZTL4-ZTL-AP: 3,5t.; ZTL2 e ZTL2bis e ZTL5: 8.0t.) e per le zone che verranno successivamente definite e comunque entro i limiti di massa effettiva specificati al successivo punto 6.

Tali veicoli possono transitare all'interno della ZTL, per raggiungere aree private o con occupazione di aree pubbliche, previamente concesse in uso temporaneo, seguendo il percorso prescritto, **dalle ore 8.00 alle 12.00 e dalle ore 14.30 alle 17.00**; deroghe alla regolamentazione generale potranno essere concesse per specifiche esigenze.

e) **MANIFESTAZIONI** ed eventi:

I provvedimenti autorizzativi allo svolgimento di manifestazioni ed eventi saranno comprensivi, se richiesto, di autorizzazione in deroga al transito in ZTL dei veicoli necessari all'allestimento, svolgimento, supporto e smontaggio manifestazione; sarà cura degli Uffici competenti, emettere i contrassegni temporanei utili per ogni veicolo, salvo diverse indicazione da parte degli uffici stessi, valutata l'effettiva necessità dei transiti rispetto alla loro tipologia (e rispetto alle carte di circolazione inviate, se richieste) ed agli spazi richiesti.

f) accesso a **posto auto privato** di cui l'interessato abbia la temporanea e **dimostrata** disponibilità:

Il contrassegno relativo a questa tipologia sarà rilasciabile per un minimo 30 gg. di utilizzo. L'utente dovrà produrre titolo comprovante la disponibilità temporanea (contratto comodato ecc.) ed inoltre comunicare il n.ro di codice di contrassegno **P1, se esistente**, per la TEMPORANEA **disattivazione** del contrassegno stesso.

g) servizi di pubblica utilità temporanei:

Le ditte che operano per conto dell'Amministrazione comunale, munite di idonea documentazione (contratti, convenzioni, lettere di incarico ecc - - cantieri OO.PP. esclusi) potranno ottenere **contrassegni temporanei** per l'accesso dei veicoli (con massa a pieno carico fino a 3,5 t., fatte salve diverse valutazioni da parte degli uffici comunali preposti in caso di utilizzo di veicoli con mpc maggiore), in ZTL per interventi vari.

Tali contrassegni saranno rilasciati a firma del Responsabile di Settore committente, con tempistica corrispondente all'effettivo periodo del documento contrattuale/richiesta di intervento. **Potranno consentire inoltre** la sosta operativa per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle attività da svolgersi per conto dell'Amministrazione, senza arrecare intralcio alla circolazione e nel rispetto delle altre norme del Codice della Strada.

h) eventi e cerimonie (matrimoni, battesimi, funerali, ecc...):

i) clienti di strutture ricettive, autofficine e di garages ad uso pubblico, siti all'interno della ZTL:

per le sole OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO bagagli (tempo massimo di permanenza: **30** minuti comprensivi del tempo di sosta operativa e per le sole giornate di inizio soggiorno e fine soggiorno), con obbligo da parte della struttura turistico-ricettiva di comunicare i dati dei veicoli dei clienti **entro 48 ore**.

j) Venditori ambulanti :

“Spuntisti” per mercati all'interno della ZTL

k) Veicoli di parenti/affini e di addetti all'assistenza di residenti nella Z.T.L (specifiche in Tabella C allegata).

l) ALTRO (da specificare sulla richiesta);

2.3. REGOLARIZZAZIONE DEI TRANSITI CON VEICOLI DIVERSI.

Nel caso in cui il transito, per necessità urgenti e non programmabili, avvenisse con veicolo diverso da quello per il quale è stato rilasciato il tagliando di cui al punto 2.2, lo stesso sarà consentito esclusivamente a fronte della dimostrazione del titolo e con **regolarizzazione dell'avvenuto transito** entro le 48 (quarantotto) ore successive al passaggio (o anche successivamente in caso di giustificato motivo).

2.4. TRANSITI EFFETTUATI PER INTERVENTI D'URGENZA senza la prevista registrazione della targa/rilascio tagliando previsto:

oltre al caso di cui al punto 2.2 c), sono autorizzati i transiti di veicoli per gli interventi “d’urgenza” in ZTL (ditte o privati che comprovino l'effettiva necessità di intervenire d'urgenza); l'accesso dovrà in ogni caso essere preventivamente autorizzato, o regolarizzato a posteriori entro le 48 ore successive al transito, o anche successivamente in caso di giustificato motivo.

Con la messa in funzione dei **nuovi sistemi elettronici per il controllo dei varchi** di cui ai punti 1.6.1.,1.6.2. e 1.6.3, permane la validità dei contrassegni emessi precedentemente alla presente ordinanza;
sarà cura degli uffici competenti provvedere all'aggiornamento dei documenti emessi; **gli utenti dovranno in ogni caso prendere visione ed attenersi alle nuove disposizioni introdotte, in particolare relativamente al “tempo massimo di permanenza”** .

REGOLAMENTAZIONE GENERALE

3. CIRCOLAZIONE

Nelle vie e piazze all'interno della perimetrazione della ZTL, la circolazione dei veicoli autorizzati al transito è regolamentata come segue:

3.1. VIALE DANTE ALIGHIERI / Giardino Giuseppe Verdi e VIALE ROMA

3.1.1. la conferma della circolazione a senso unico in direzione da est verso ovest in viale Dante Alighieri da Giardino Verdi.

3.1.2. Sul tratto di viale Dante Alighieri dall'intersezione con via Fiume all'intersezione con viale Giovanni Prati, l'istituzione di **circolazione a senso unico alternato** (a vista) con precedenza per i veicoli in transito da ovest in direzione est, ovvero:

- a) per i veicoli in transito su viale Dante in **direzione ovest: obbligo di dare la precedenza** ai veicoli in transito in senso opposto; ed inoltre per gli stessi veicoli, in corrispondenza all'intersezione con viale Giovanni Prati, l'obbligo di dare la precedenza e l'obbligo di svolta a destra su viale Giovanni Prati;
- b) **diritto di precedenza** ai veicoli provenienti da via Bastione verso viale Dante Alighieri in **direzione est**; ed inoltre, in corrispondenza all'intersezione con via Fiume, l'**obbligo di di svolta a destra** su via Fiume stessa.

3.1.3. in **Giardino Giuseppe Verdi** area di sosta organizzata per ciclomotori sulla corsia che si sviluppa a margine est di Giardino Verdi (con accesso da ZTL4, non controllata elettronicamente), con accesso da sud (viale di s. Francesco) e recesso verso nord (su viale Dante Alighieri) con obbligo di fermarsi e dare la precedenza per i motocicli che dall'area di sosta si re-immettono su viale Dante, con svolta obbligatoria verso destra.
Quanto sopra, con ordinanza Prot. 2022040165 - seconda modifica del punto 7. dell'ordinanza prot. n.ro 201700030039 di data 17 Agosto 2017.

3.2. la conferma del **doppio senso di circolazione per i soli velocipedi** sui tratti di **viale Dante Alighieri e viale Roma** compresi nella **Zona a Traffico Limitato**;

3.3. l'istituzione di **senso unico di marcia in direzione sud nord** in **viale Roma** nel **tratto** tra Viale Dante e l'intersezione con viale Alberti Lutti e viale Pilati;

3.4. l'istituzione di **obbligo di fermarsi e dare la precedenza e direzione obbligatoria a sinistra** con immissione su via Pilati, all'intersezione con viale Alberti Lutti e via Pilati, ai veicoli che transitano in viale Roma parte sud;

3.5. l'istituzione di **senso unico di marcia in direzione sud nord** in **viale Roma** nel **tratto** immediatamente a nord dell'intersezione con viale Alberti Lutti e viale Pilati (per accesso verso il tratto nord compreso tra viale Pilati e viale Madruzzo) per i soli veicoli autorizzati su quel tratto al transito ed alla sosta/sosta operativa

- *per effetto di quanto a 3.5 :*

- 3.6. ripristino del **doppio senso di circolazione** in **viale Cristoforo Madruzzo**;
- 3.7. l'istituzione di **obbligo di fermarsi dare la precedenza e direzione obbligatoria a destra** con immissione su viale Martiri XXVIII Giugno, ai veicoli che transitano in viale Madruzzo in direzione est all'intersezione con viale Martiri XXVIII Giugno;

VIA GIUSEPPE MAZZINI - PIAZZA CAVOUR

- 3.8. l'istituzione di **direzione obbligatoria a sinistra** con immissione su via Disciplini ai veicoli che transitano in Via Giuseppe Mazzini-Piazza Cavour all'intersezione con via Disciplini (vietato il transito attraverso la Porta S. Michele - ZTL-AP);
- 3.9. istituzione di **direzione obbligatoria verso sinistra** da **via S. Maria** in immissione su via Giuseppe Mazzini;
- 3.10. Transito e sosta (piazza Cavour sud) **consentiti** agli autoveicoli autorizzati per:
- le **onoranze funebri** ; istituzione in Via Mazzini di sospensione momentanea del traffico, nel **tratto tra piazza Cavour e piazza Garibaldi**, con la possibilità per i veicoli del servizio funebre e dei veicoli in processione di **procedere in senso vietato**, previa la presenza delle forze dell'ordine di cui agli articoli 11 e 12 del Nuovo Codice della Strada;
 - transito e sosta (piazza Cavour sud) consentiti al solo veicolo degli sposi in occasione di **Cerimonie Nuziali** per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della funzione o per altre Cerimonie (Battesimi ecc.)
- In generale:
- dovrà essere sempre mantenuta (in caso di occupazioni varie) una **corsia di transito** per i veicoli autorizzati che da Via Mazzini dovranno accedere alla proprietà privata del cortile interno della Canonica;
- 3.11. In **PIAZZA TRE NOVEMBRE** : transito e sosta (piazza Tre Novembre – antistante accesso Sala Matrimoni – lato ovest) consentiti al solo veicolo degli sposi in occasione di **Cerimonie Nuziali** per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della cerimonia.

3.12. VIALE di S. FRANCESCO :

- 3.12.1. conferma del **senso unico di circolazione**, ai veicoli autorizzati, da est verso ovest su tutto viale di S. Francesco tratto tra l'intersezione con Largo Bensheim e piazza Giuseppe Garibaldi;
- 3.12.2. Nella ZTL4 è posto **divieto**:
- alla sosta 0-24h con sanzione accessoria della rimozione forzata, per tutti i veicoli, eccetto che sugli stalli di sosta individuati (stallo per carico scarico, istituito al punto 4.5.2 provvedimento, ed individuato da idonea segnaletica a margine sinistro della corsia di marcia, sul tratto tra i civici 16 e 20);
 - al transito nella fascia oraria 20:00 – 07:00 per tutti i veicoli, con l'eccezione di:
 - veicoli autorizzati al transito in ZTL1 e ZTL2, di cui ai punti 2.1 e 2.2
 - veicoli aventi destinazione nella ZTL4, appartenenti alle categorie/tipologie di cui ai successivi punti 2.1.a), 2.1.b), 2.1.c), 2.1.e), 2.1.f) e 2.2.a), 2.2.b), 2.2.d), 2.2.e), 2.2.f), 2.2.g), 2.2.h);

3.12.3. **velocipedi** (vedasi punto 3.17)

- 3.12.4. in **VIALE DI S. FRANCESCO Ovest-** a margine Sud, in prossimità del **civico 2** - l'istituzione di:
- a) area riservata a “ veicoli da noleggio con conducente da piazza (Taxi)” per **n. 1 stallo (postazione)**, come già regolamentato da ordinanza n. 20389 di data 3 giugno 2021;

- 3.13. **VIALE della LIBERAZIONE**, istituzione di:
- 3.13.1. circolazione a **senso unico di marcia direzione ovest-est** da intersezione con piazza Giuseppe Garibaldi direzione Largo Medaglie d'Oro.
 - 3.13.2. sul **tratto tra Viale G. C. Scaligero e Largo Medaglie d'Oro al Valor Militare**, nei soli **giorni di mercato bimensile**:
 - **senso unico alternato** esclusivamente per consentire ai “veicoli da noleggio con conducente da piazza (Taxi)” di raggiungere viale G.C. Scaligero, con precedenza per i veicoli in transito di direzione Est con installazione di segnaletica di preavviso di doppio senso di circolazione (come regolamentato da ordinanza specifica prot. n.ro 20389 di data 3 giugno 2021, punto A.2.

3.14. **VIA CERERE – VIA CONCORDIA** (via del Corvo e via del Ferro):

- 3.14.1. istituzione del **senso unico di marcia** in via Cerere con direzione est-ovest;
- 3.14.2. istituzione del **senso unico di marcia** in Via Concordia in direzione sud-nord, nel tratto ricompreso tra l'intersezione tra via Cerere e Via Armando Diaz, in modo tale da consentire l'uscita su via Armando Diaz per chi proviene da Via Cerere.
- 3.14.3. Istituzione del **senso unico di marcia** in Via Concordia direzione nord-sud, nel tratto ricompreso tra l'intersezione tra Via Cerere e Via Andrea Maffei.

Per effetto di quanto sopra

- 3.14.4. Istituzione del **senso unico di marcia** in via del Corvo direzione ovest-est, nel tratto ricompreso tra l'intersezione tra via Concordia sud e via del Ferro.
- 3.14.5. Istituzione del **senso unico di marcia** in Via del Ferro direzione sud-nord, nel tratto ricompreso tra l'intersezione tra via del Corvo e via Cerere.

3.15. **VIA FLORIDA – VIA ANDREA MAFFEI - VIA ANTONIO GAZZOLETTI**:

- 3.15.1. istituzione del **senso unico di marcia** in **Via Florida** con direzione nord-sud tra l'intersezione con Via dei Disciplini/Montanara/Galleria S. Giuseppe e Via Antonio Gazzoletti (con istituzione di obbligo di fermarsi e dare la precedenza alle intersezioni con via Andrea Maffei e con via Antonio Gazzoletti);
- 3.15.2. istituzione del **senso unico di marcia** in **Via Andrea Maffei (est)** in direzione ovest-est, nel tratto ricompreso tra l'intersezione tra Via Florida e Piazza Garibaldi.
- 3.15.3. istituzione del **doppio senso di circolazione** in **Via Andrea Maffei (ovest)**, nel tratto ricompreso tra l'intersezione tra Via Florida e Piazza Tre Novembre (con obbligo di accesso e recesso dalla sola Via Andrea Maffei – strada chiusa).
- 3.15.4. istituzione del **doppio senso di circolazione** in **Via Antonio Gazzoletti**, (con obbligo di accesso e recesso dalla sola Piazza Cesare Battisti – strada chiusa).

3.16. **PIAZZA CATENA (tratto in ZTL) e PIAZZA TRE NOVEMBRE** (vedi anche punto 3.11)

- 3.16.1. Unico accesso (e recesso) da sud , per i veicoli autorizzati (Via Monte Oro–S.S.45bis); vietato l'accesso nelle vie limitrofe Antonio Gazzoletti e Fiume – vietato il transito sul Lungolago Marinai d'Italia in quanto Percorso Pedonale e Ciclabile come meglio regolamentato al punto 1.1.7;

3.17. **VELOCIPEDI**:

Transito consentito in ZTL, ZTL-AREA PEDONALE, PERCORSO CICLABILE, e PERCORSO PEDONALE E CICLABILE, con il rispetto della segnaletica presente in loco (vedi anche punti 1.2.3 e 3.2).

3.18. BARRIERE:

Istituzione di BARRIERE nelle vie Antonio Gazzoletti, Andrea Maffei ed in via Giuseppe Mazzini/Porta S. Michele in corrispondenza delle seguenti intersezioni:

- a. Via **Antonio Gazzoletti** ovest/Piazza Tre Novembre est – lato est
- b. Via **Andrea Maffei** ovest/Piazza Tre Novembre ovest – lato est
- c. Via **Giuseppe Mazzini** nord/Porta S. Michele – Viale Roma sud

4. “TEMPO MASSIMO DI PERMANENZA” - SOSTA / SOSTA OPERATIVA

4.1. Il tempo di permanenza all'interno della ZTL (CdS art. 7 c. 9-ter) non deve superare i limiti massimi stabiliti per le relative categorie, come meglio specificato nelle allegate tabelle A), B) e C).

4.2. Al punto 1.2 della presente è stato istituito il **divieto di sosta** con sanzione accessoria della rimozione coatta all'interno della perimetrazione della ZTL (come stabilito dal Codice della Strada art. 158 comma 2 lett. i) ed l) ed art 159 comma 1 lett. b)), con **sosta o sosta operativa** consentita ai soli veicoli autorizzati (punto 1.2), come di seguito specificato (e come meglio specificato nelle allegate tabelle A), B) e C)):

4.2.1. per il tempo massimo **30** minuti (o secondo le prescrizioni indicate sui relativi permessi di transito per le diverse categorie), all'interno della fascia oraria 7:00 – 10:00 e 14:30 – 16:30, è consentita la sosta operativa dei soli veicoli autorizzati (che rientrino nel limite di massa pari o inferiore alle 3,5 tonnellate o pari o inferiore alle 8,0 tonnellate:) impegnati nelle operazioni di carico e scarico presso l'abitazione o l'attività, in posizione tale da non creare pericolo e intralcio per la sicurezza della circolazione, autorizzati e come meglio descritto ai punti precedenti (esclusi i veicoli di titolari di posteggio e spuntisti nei giorni di mercato - vedi Regolamento Mercato – transito e sosta regolamentati da relativa ordinanza stradale prot. n.ro 2010023915 dd. 9 agosto 2010 e successive modifiche e/o integrazioni);

4.2.2. per il tempo massimo **30** minuti (o secondo le prescrizioni indicate sui relativi permessi di transito per le diverse), al di FUORI della fascia oraria 7:00 – 10:00 e 14:30 – 16:30 (farà fede la documentazione dell'orario di arrivo), è consentita la sosta operativa dei soli veicoli **autorizzati** (che rientrino nel limite di massa pari o inferiore alle 3,5 tonnellate o pari o inferiore alle 8,0 tonnellate) impegnati nelle operazioni di carico e scarico, presso l'abitazione o l'attività, in posizione tale da non creare pericolo e intralcio per la sicurezza della circolazione).

Veicoli a trazione elettrica

4.3. le aree in concessione di occupazione di suolo pubblico per **attività commerciali** (plateatici) **non possono essere utilizzate per la sosta di veicoli** se non per la sosta dei **veicoli a trazione elettrica** a servizio delle strutture ricettive nell'orario 23:00 – 10:00 ed a condizione che non creino disagio o precludano il regolare svolgimento delle attività limitrofe, anche in termini di decoro e di visibilità.

4.4. **La sosta di veicoli** è inoltre regolamentata dalla presente ordinanza per specifiche categorie di veicoli o per specifiche vie o piazze, **con i seguenti riferimenti:**

4.5. **STALLI DI SOSTA RISERVATI ALLE OPERAZIONI DI CARICO/SCARICO MERCI**
o agli autorizzati

4.5.1. è confermata, in ZTL, l'istituzione delle aree di sosta per CARICO E SCARICO dalle ore 0:00 alle ore 24:00 in:

- a) VIA GIUSEPPE MAZZINI
- b) VIA CERERE
- c) PIAZZETTA S. ROCCO (anche specifica per residenti via Fiume sud–vedi punto 2.2 b)
- d) VIALE DI S. FRANCESCO EST per n. 3 stalli ZTL “serale-notturna” (per orari e per categorie si rinvia al punto 4.5.2.)

con riferimento alla precedenti lettere a), b) e c), per:

1. motoveicoli e ad autoveicoli destinati al trasporto di cose (art. 53 c. 1 lett. d) e art. 54 c. 1 lett. d) del Codice della Strada, registrati in CATEGORIA PRD, registrati con CONTRASSEGNO TEMPORANEO in categoria a), altre categorie ammesse:
 - dalle ore 7:00 alle ore 10:00
 - come da orari indicati sui singoli contrassegni rilasciati (per altre categorie)
2. RESIDENTI ANAGRAFICI, AVENTI DIMORA in ABITAZIONI in PROPRIETA' (possessori di CONTRASSEGNO P2) e temporaneamente Domiciliati (possessori di contrassegno Temporaneo in ZTL-AP-)
 - dalle ore 10:00 alle ore 7:00

4.5.2.

E' confermata, sulle **AREE INTERNE alla ZTL di Viale di S. Francesco Est**, l'istituzione delle aree di sosta per **CARICO E SCARICO per n. 3 STALLI - ZTL "serale-notturna"** per:

1. motoveicoli e ad autoveicoli destinati al trasporto di cose (art. 53 c. 1 lett. d) e art. 54 c. 1 lett. d)
2. Veicoli di OPERATORI COMMERCIALI TITOLARI di ATTIVITA', TITOLARI DI PUBBLICI ESERCIZI e di AZIENDE in GENERE (possessori di CONTRASSEGNO P4)
 - **dalle ore 7:00 alle ore 20:00**
3. RESIDENTI ANAGRAFICI, AVENTI DIMORA in ABITAZIONI in PROPRIETA' (possessori di CONTRASSEGNO P2) e temporaneamente Domiciliati (possessori di contrassegno Temporaneo) in ZTL-AP:
 - **dalle ore 20:00 alle ore 07:00**

come da orari indicati sui singoli contrassegni rilasciati (per altre categorie)

4.5.3.

Nelle **aree di sosta** per CARICO E SCARICO sulle aree **esterne alla ZTL**, disposte **in prossimità ai varchi elettronici** ed altri accessi alla ZTL (viale Martiri, Largo Medaglie d'Oro al V.M., Giardini di Porta Orientale, piazza Catena sud, viale Prati e via Bastione, via Pilati, Via Lutti – individuati da idoneo simbolo (*) nella planimetria), la sosta è consentita

- **dalle ore 8:00 alle ore 24:00**

per:

a) motoveicoli e ad autoveicoli destinati al trasporto di cose (art. 53 c. 1 lett. d) e art. 54 c. 1 lett. d)

ed inoltre per :

b) Veicoli di OPERATORI COMMERCIALI TITOLARI di ATTIVITA', TITOLARI DI PUBBLICI ESERCIZI e di AZIENDE in GENERE (possessori di CONTRASSEGNO P4)

Tutti i veicoli di cui a 4.5. potranno sostare per un tempo massimo di 15 minuti (o come indicato dalla segnaletica in loco), da attestare con disco orario. L'ora di arrivo deve essere indicata ed esposta in modo ben visibile, come prescritto dall'art. 157, comma 6°, del C.d.S.

4.6. è confermata, in ZTL, l'istituzione delle aree di sosta per veicoli muniti di **CONTRASSEGNO INVALIDI** in :

- VIA CERERE
- PIAZZETTA S. ROCCO

4.7. **E' revocata** in Piazza Costituzione, la possibilità di sosta di veicolo/veicoli adibiti a car-sharing.

4.8. **PIAZZA CAVOUR**: vedi punto 3.10

5. ITINERARI /PERCORSI DI TRANSITO PER I VEICOLI AUTORIZZATI

Il transito nella ZTL è consentito nel rispetto dei percorsi di seguito descritti, all'interno della zona, contraddistinti dalle necessità di accesso dei soggetti autorizzati, fatte salve le limitazioni relative alle diverse zone (aree pedonali e percorsi pedonali, pedonali-ciclabili) ed agli orari, come meglio indicato sul disciplinare rilasciato unitamente al tagliando di controllo/contrassegno:

- **Percorso 1** (accesso/varco 1): **viale Dante** (direzione da viale Dante est fino al confine ovest della ztl); uscita su Via Bastione
- **percorso 1A** (accesso/varco 1): **viale Dante** (direzione da viale Dante est, Viale Roma fino all'intersezione Lutti/Pilati); uscita su Viale Pilati
- **Percorso 1B** (accesso 5): **viale Roma nord** (direzione Viale Roma nord da intersezione Lutti/Pilati); uscita su Viale Madruzzo

- **Percorso 2** (accesso/varco 2): **viale di San Francesco**, piazza Garibaldi; uscita su Viale Liberazione
- **Percorso 2A** (accesso/varco 2): viale di San Francesco, piazza Garibaldi, **piazza Battisti**; uscita stesso percorso su Piazza Garibaldi e Viale Liberazione
- **percorso 2B** (accesso/varco 2): viale di San Francesco, via Mazzini, **piazza Cavour**, via dei Disciplini, via Florida, via Andrea Maffei, piazza Garibaldi; uscita su Viale Liberazione

- **Percorso 3** (accesso/varco 3): **piazza Catena**, **piazza Tre Novembre est** o **piazza Tre Novembre ovest** ; uscita stesso percorso su Piazza Catena/Via Cis/Via Monte Oro
- **Percorso 3A** (accesso/varco 3): piazza Catena, **piazza S. Rocco**; uscita stesso percorso su Piazza Catena /Via Cis/Via Monte Oro;

- **Percorso 4 via Fiume** (accesso/varco 4)/porta San Marco, via Diaz, via Florida, via Andrea Maffei, piazza Garibaldi, via Liberazione;
- **Percorso 4A** via Fiume (accesso/varco 4)/porta San Marco, **vicolo del Torchio**, **via del Marocco NORD**; uscita da vicolo dello Stento, via Fiume, via Diaz, via Florida, via Andrea Maffei, piazza Garibaldi, via Liberazione;

- **Percorso 4B via Fiume** (accesso/varco 4)/porta San Marco **fino al limite SUD** (area pedonale); uscita stesso percorso su intersezione Via Fiume nord/Vicolo del Torchio; uscita vicolo del Torchio, **via del Marocco nord**, vicolo dello Stento, via Fiume, via Diaz, via Florida, via Andrea Maffei, piazza Garibaldi, via Liberazione;
- **Percorso 4B-bis** (utile per raggiungere ma non per transitare in **Sottoportico Marocco**) via Fiume (accesso/varco 4)/porta San Marco **fino a intersezione Sottoportico Marocco** (area pedonale); uscita stesso percorso su intersezione Via Fiume nord/Vicolo del Torchio; uscita vicolo del Torchio, **via del Marocco NORD**, vicolo dello Stento, via Fiume, via Diaz, via Florida, via Andrea Maffei, piazza Garibaldi, via Liberazione;
- **Percorso 4C** via Fiume (accesso/varco 4)/porta San Marco, **vicolo del Torchio, via del Marocco SUD** (area pedonale); uscita da via del Marocco nord, vicolo dello Stento, via Fiume, via Diaz, via Florida, via Andrea Maffei, piazza Garibaldi, via Liberazione;
- **Percorso 4D** via Fiume (accesso/varco 4)/porta San Marco, **Via dei Fabbri**; uscita stesso percorso su Via Fiume;
- **Percorso 4E** via Fiume (accesso/varco 4)/porta San Marco; uscita su **Via Fiume sud** verso **piazza Tre Novembre ovest**:
 - autorizzate le categorie: **residenti, dimoranti ed assimilati ed altre categorie operanti** sul tratto descritto al *successivo comma*;
 - tratto di **via Fiume posto a sud dell'intersezione con via Armando Diaz**,
 - esclusivamente in **fascia oraria 7:00-10:00**.

I percorsi di cui sopra potranno subire variazioni causa provvedimenti emessi a seguito lavori pubblici o privati che comporteranno la variazione della circolazione, previa installazione di idonea segnaletica con indicazione delle deviazioni o interruzioni della circolazione stessa.

6. LIMITI MASSIMI DI PORTATA DELLE PAVIMENTAZIONI:

pavimentazioni in LASTRE DI PIETRA:

limite massa a pieno carico del veicolo pari a 3,5 t.; limite massimo derogabile fino a 11,0 t.

- es. **Via Fiume, Porta S. Marco**, ecc.

- percorsi quali il **Lungolago Marinai d'Italia** (dove risulta opportuno non sovraccaricare in modo eccessivo il bordo lago);

-pavimentazioni realizzate in CUBETTI DI PORFIDO:

-limite massa a pieno carico del veicolo: 8 t; limite massimo derogabile fino a 20,0 t.

Piazza Costituzione: portata 450 kg/m²; 1500 kg/m² limitatamente ad una fascia sul lato ovest individuata da apposita segnaletica, riservata al transito di veicoli di soccorso / antincendio.

I veicoli con massa eccedente le 3,5 t possono transitare secondo quanto autorizzato con apposito provvedimento all'interno della ZTL, seguendo il percorso prescritto, e nei limiti di fasce orarie stabilite da provvedimento stesso, ed in generale dalle ore 8.00 alle 12.00 e dalle ore **14.30** alle 17.00.

Le deroghe ai limiti di peso del veicolo in relazione alla tipologia della pavimentazione potranno essere concesse in caso di trasporti di materiale o attrezzature che si dimostrino effettivamente inscindibili, previa costituzione di **idonea cauzione** a garanzia del risarcimento di eventuali danni arrecati alle pavimentazioni o a beni immobili (delibera della Giunta Municipale n. 925 del 31.12.2007);

7. CASI PARTICOLARI:

In casi di richieste particolari e per quanto non contemplato nella presente ordinanza, il transito sarà effettuato solo a seguito di autorizzazione in deroga e/o relativo contrassegno, rilasciati dal Sindaco o suo delegato per dimostrate esigenze.

DISPOSIZIONI:

- A) Sono revocati tutti i provvedimenti e le disposizioni di precedenti provvedimenti incompatibili o in contrasto con la presente ordinanza;
- B) Per quanto non contenuto nella presente ordinanza si rinvia agli **allegati**, planimetrie e tabelle, parti integranti della stessa,
- C) I conducenti dei veicoli, a' sensi del Codice della Strada, sono tenuti ad esibire, su richiesta degli Organi di controllo, la documentazione prevista dal Codice della Strada e dalla presente ordinanza.
- D) L'accertamento del rilascio di contrassegni da parte delle strutture turistico ricettive ai non aventi diritto comporta una diffida del Sindaco al responsabile della struttura stessa. Il superamento di n. 2 o più violazioni di questo tipo comportano la revoca dell'autorizzazione al rilascio degli stessi;
- E) alla Polizia Locale Intercomunale compete l'attività di controllo finalizzato alla verifica del regolare utilizzo dei contrassegni. Nel caso di accertato o sospettato irregolare utilizzo del contrassegno segnala il fatto all'Ufficio ZTL che provvederà alle verifiche e ai conseguenti adempimenti del caso.
- F) Nel caso di perdita o di variazione di uno o più requisiti che hanno determinato il rilascio del contrassegno, l'interessato dovrà darne comunicazione all'Ufficio ZTL, entro 10 giorni dal verificarsi dell'evento, per gli adempimenti conseguenti.
- G) Nel caso venga accertata la perdita di uno o più requisiti, gli organi preposti al controllo provvederanno a richiedere agli intestatari la restituzione del permesso entro 30 giorni dalla notifica della comunicazione.
- H) Nel caso venga accertato dalla Polizia Locale Intercomunale l'utilizzo del contrassegno su di un veicolo diverso da quello riportato sul permesso stesso o l'utilizzo in condizioni diverse da quelle che ne hanno generato il rilascio, il permesso, se possibile, verrà immediatamente ritirato. In caso di impossibilità di ritiro immediato del permesso, l'Ufficio ZTL della Polizia Locale Intercomunale provvederà, su segnalazione degli Agenti, a richiedere agli intestatari la restituzione del permesso entro 30 giorni dalla notifica della comunicazione.
- I) Contestualmente all'accertamento della perdita dei requisiti o di abusi nell'utilizzo del permesso, l'Ufficio ZTL provvederà all'immediata disabilitazione all'accesso alla ZTL del numero di targa e/o del codice identificativo dell'apparato transponder abilitato all'accesso alla ZTL e utilizzato a bordo del veicolo.
- J) La presente ordinanza, la cui esecuzione viene demandata a tutti gli organi di Polizia contemplati dall'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, sostituisce con revoca ogni precedente provvedimento in contrasto o incompatibile con la stessa.

- K) Fermo restando quanto fissato ai punti precedenti, rimangono in vigore tutte le norme generali sulla circolazione e le altre ordinanze emanate dall'Autorità Municipale, intese a dettare obblighi, divieti o limitazioni diversi, già esistenti nella zona e non in contrasto con il presente provvedimento.
- L) U.O. Manutenzioni, servizi e qualità urbana - Giardinierie comunali (Gestione del Verde pubblico) con la collaborazione della Polizia Locale Intercomunale, è incaricato della corretta esecuzione della presente ordinanza con la collocazione dei regolari cartelli di obbligo a proprio carico nel rispetto delle prescrizioni ed indicazioni di dettaglio (figura, dimensioni, posizione, distanze ecc.) stabilite dal Regolamento d'esecuzione del Codice della Strada.
- M) Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso gerarchico presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione, a norma dell'art. 37 c. 3 del Nuovo Codice della Strada e con gli effetti e le procedure di cui all'art. 74 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

IL SINDACO
(dott.ssa CRISTINA SANTI)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs 82/2005:
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

ALLEGATI:

1. Planimetria ZTL
2. Planimetria aree di carico e scarico
3. Tabella A) – categoria registrazione targhe – permanenti
4. Tabella B) – categoria registrazione targhe con contrassegni – permanenti
5. Tabella C) – categoria registrazione targhe con contrassegni – temporanei

BRG-al

La presente viene trasmessa agli Uffici:

- U.O. VIABILITA', MOBILITA' E RETI
- ASS.ESORE ALLA VIABILITA'
- CORPO DI POLIZIA LOCALE INTERCOMUNALE
- U.O. MANUTENZIONI, SERVIZI E QUALITA' URBANA - Giardinierie comunali
- U.O. PATRIMONIO
- U.O. ATTIVITA' ECONOMICHE – AEC Sport Turismo e Manifestazioni
- SEGR. ORG. ALBO SPEDIZIONI E NOTIFICHE
- CORPO VOLONTARI VIGILI DEL FUOCO
- RESPONSABILE AREA OO.PP. E AMBIENTE
- U.O. OPERE PUBBLICHE E AMBIENTE – SEGRETERIA
- U.O. AMBIENTE
- A.P.M.

La presente viene spedita a:

- Commissariato P.S.
- Distaccamento Polizia Stradale
- Comando Stazione Carabinieri
- Comando di Brigata Guardia di Finanza
- Trentino Emergenza c/o Ospedale di Arco
- Commissariato del Governo